

ENTI BILATERALI

COSA SONO *“organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.* (art. 2, lettera h, d.lgs.276/2003, “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”)

CIOE'

Sono associazioni senza scopo di lucro, costituite da sindacati e organizzazioni datoriali e imprenditoriali, per favorire il principio di bilateralità



CHI ISTITUISCE UN ENTE BILATERALE E LO DISCIPLINA?

la contrattazione collettiva

L’esistenza e il ruolo di un ente bilaterale è **prevista dal CCNL di categoria**, che conserva il suo ruolo guida dal punto di vista normativo. Quindi il finanziamento degli enti bilaterali ricade interamente sui datori di lavoro e sui lavoratori stessi, nelle modalità indicate nello stesso CCNL.

IL **19.12.2018** è stato firmato il **Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO)**